



MiFID II. Prestazione dei servizi di investimento e accessori

Documento informativo di sintesi relativo alla valutazione delle conoscenze e competenze del personale addetto ai servizi pertinenti e alla sua formazione

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dalla relativa normativa attuativa in relazione alla valutazione delle conoscenze e competenze del personale coinvolto nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o nella fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori (di seguito “servizi pertinenti”), la BCC di (di seguito la “Banca”) è tenuta ad assicurare che il proprio personale, in funzione della portata e del livello dei servizi pertinenti che vengono forniti, posseda i livelli di conoscenze e competenze necessari per adempiere ai propri obblighi.

Di seguito si riportano i criteri adottati dalla Banca al fine di verificare e valutare la conformità del proprio personale agli Orientamenti ESMA in materia.

Valutazione delle conoscenze e competenze del personale

La Banca, anche al fine di pianificare le attività da porre in essere per conformarsi ai requisiti normativi, effettua e aggiorna nel tempo la mappatura del proprio personale. In particolare, la Banca rileva il possesso delle necessarie conoscenze e competenze del personale che presta i servizi pertinenti, verificando l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa in termini di “qualifica idonea” ed “esperienza adeguata”.

Sulla base della mappatura del personale, la Banca riconosce le necessarie conoscenze e competenze al personale in possesso di almeno una delle seguenti formali qualifiche:

- titolo di studio universitario (corsi di laurea, master universitario o dottorato di ricerca) in discipline economico finanziarie. A tale riguardo la Banca fa riferimento all'elenco dei corsi di laurea considerato dall'*European Financial Planning Association* – EFPA;
- certificazione europea/internazionale (quale ad esempio, certificazione rilasciate da EFPA o dal *Chartered Financial Analyst Institute* – CFA);
- superamento dell'esame o iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari (di cui all'art. 31 del Testo Unico della Finanza).

Il personale che non risulta in possesso di una formale qualifica è sottoposto a uno specifico esame di idoneità che rispetta criteri di qualità, oggettività, equità e trasparenza, nonché di proporzionalità rispetto alla portata e ai livelli dei servizi prestati. Per coloro che non superano l'esame di idoneità,

la Banca definisce appositi percorsi formativi modulati in funzione delle lacune conoscitive emerse. Al termine della formazione, la Banca sottopone il personale coinvolto ad un nuovo test di valutazione.

La Banca verifica l'esistenza dell'ulteriore requisito relativo al possesso di una esperienza minima di 6 mesi. A tal fine, la Banca fa riferimento sia al dato di esperienza maturata al suo interno che all'eventuale esperienza maturata presso altri intermediari.

Supervisione del personale

Il personale che non ha acquisito una qualifica idonea e/o un'esperienza adeguata ai fini della prestazione dei servizi pertinenti può fornire tali servizi unicamente sotto supervisione per un periodo massimo di quattro anni. Se entro il termine del periodo massimo di supervisione il personale non ottiene l'ulteriore qualifica richiesta per dimostrare il possesso delle conoscenze e competenze, non può prestare i servizi pertinenti.

La Banca assicura che il supervisore possieda le conoscenze e competenze richieste dagli Orientamenti ESMA e le abilità e risorse necessarie per espletare il compito di supervisore.

Revisione periodica delle conoscenze e competenze del personale

La Banca conduce, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale, nonché una valutazione dell'evoluzione del quadro normativo e adotta misure necessarie per ottemperare a tali requisiti.

A fronte della revisione effettuata, la Banca implementa un adeguato percorso di sviluppo professionale nel continuo per il personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti. In particolare, la Banca verifica, almeno annualmente, che il piano formativo del personale sia coerente con l'evoluzione del quadro normativo e con l'eventuale aggiornamento dell'offerta dei prodotti di investimento della Banca.

A tal fine, la Banca prevede un'attività di formazione che include una valutazione finale delle conoscenze e competenze acquisite.